

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1976, n. 35.

Modifica articolo 4 — secondo comma — della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 4 — secondo comma — della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, che detta norme in tema di concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie, è stabilito in 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei contributi stessi.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 agosto 1976

Tomelleri